ESTRATTO VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA n. 1/2022 TENUTA IL GIORNO 18.01.2022 ALLE ORE 15:30 PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO – VIA CAMOLLIA 85 – SIENA

OMISSIS

Il Consiglio

preso atto di quanto segnalato dalla RPCT Avv. Valeria Brizzi relativamente alla opportunità di deliberare in merito alla recente disposizione dell'ANAC (n. 777/2021) in materia di semplificazione della normativa anticorruzione e trasparenza per Collegi e Ordini Professionali;

premesso che

- si è reso necessario verificare se l'Ordine degli Avvocati di Siena sia ricompreso tra i soggetti tenuti all'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici per l'affidamento a terzi di contratti di lavori, servizi e forniture;
- che il CNF ha chiesto al Prof. Avv. Franco Gallo, Prof. Emerito di diritto tributario dell'Università Luiss Giudo Carli di Roma, un parere in ordine al quesito circa l'applicabilità o meno del Codice dei contratti pubblici al CNF ed agli Ordini circondariali degli Avvocati;
- in data 16.11.2017 il Prof. Gallo ha reso al CNF un parere *pro veritate* avente ad oggetto "*Sull'inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici al CNF e agli Ordini circondariali degli Avvocati*", che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti pubblici al CNF e agli Ordini circondariali;

considerato che

- nello specifico, il parere suddetto precisa che "*sembra in definitiva acquisito che gli Ordini professionali non dispongano di risorse pubbliche. Per questo non vi è motivo*

ragionevole di considerarli assoggettati al Codice degli appalti. Questa disciplina vincolistica, infatti, è fonte di oneri gravosi sul piano procedimentale, i quali, oltre a presupporre nell'ente destinatario una dimensione organizzativa non sempre propria degli Ordini di più ridotte dimensioni e capacità finanziarie, sono comunque fortemente limitativi della libertà di scelta del contraente, connotativa dell'autonomia negoziale privata, e trovano specifica giustificazione nella necessità di garantire trasparenza e controllabilità nell'impiego di risorse pubbliche, attinte dal bilancio statale e concorrenti a formare la spesa pubblica. L'applicazione del Codice agli Ordini sarebbe incoerente con la ratio giustificativa della disciplina del Codice e risulterebbe perciò sproporzionata. Essa infatti comprimerebbe l'autonomia dell'ente, gravandolo di oneri non lievi per la selezione del contraente ed esponendolo oltre tutto al contenzioso che normalmente si accompagna alle procedure ad evidenza pubblica, proprio in ragione della loro complessità procedimentale, senza trovare giustificazione nella natura pubblica delle risorse spese".

- le risultanze di suddetto parere si esprimono nel senso della *"inapplicabilità del Codice dei contratti agli Ordini forensi e al CNF, nonostante la loro formale qualificazione come enti pubblici non economici; qualificazione che vale rispetto ad altre discipline, ma non rispetto alle procedure ad evidenza pubblica"*;
- trattasi di conclusioni che il Consiglio condivide, anche alla luce delle ridotte dimensioni dell'Ordine di Siena;

Tutto ciò premesso, considerato e osservato

DELIBERA

di condividere e far proprie, per quanto occorrer possa, le conclusioni del parere *pro-veritate* reso al CNF dal Prof. Avv. Franco Gallo in data 16.11.2017 ;

di ritenere pertanto l'Ordine degli Avvocati di Siena non soggetto alla disciplina dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.50/2016, riservando, comunque, ogni eventuale nuova valutazione all'insorgere di un diverso orientamento al riguardo.

La presente Delibera dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

OMISSIS

F.to La Consigliera Segretario
Avv. Antonella Picchianti

F.to La Presidente
Avv. Lucia Secchi Tarugi

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI SIENA